

Decreto Monti: novità per i patrimoni "scudati" e gli immobili detenuti all'estero

di Piergiorgio Valente (*) e Salvatore Mattia (*)

La novità

Il "Decreto Monti" è intervenuto sulla tassazione degli strumenti finanziari sotto un duplice profilo: da una parte, viene introdotta un'imposta di bollo proporzionale; dall'altra, è ampliata la base imponibile su cui calcolare l'imposta, così da includervi i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito. Saranno sottoposte alle nuove percentuali di tassazione anche le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari non soggetti a obbligo di deposito. Esclusi dal provvedimento, invece, i fondi pensione e sanitari.

L'art. 19, commi da 4 a 10, del Decreto Monti (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214)¹ introduce un'**imposta straordinaria** sulle attività emerse con il cd. "scudo fiscale" (artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001 e art. 13-bis del D.L. n. 78/2009), con modalità applicative che saranno determinate da apposito decreto di attuazione. Alcune novità sono state, inoltre, previste, in sede di conversione in legge del decreto in parola. In particolare, secondo il comma 13 e seguenti dell'art. 19, a decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie e sugli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle **persone fisiche** residenti nel territorio dello Stato.

L'imposta di bollo sugli strumenti finanziari

A norma del comma 1 dell'art. 19 del Decreto, a decorrere dal **1° gennaio 2012**, le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione

dei fondi pensione e dei fondi sanitari, sono soggette ad imposta di bollo nella misura dello:

- **0,1%** annuo per il **2012**;
- **0,15%** annuo a partire dal **2013**.

La norma in parola ha sostituito l'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il comma 2 della citata disposizione, modificando la Nota 3-ter all'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, prevede, inoltre che: "(l)'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio". Inoltre, se le comunicazioni sono inviate **periodicamente** nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Il Decreto dispone all'art. 19 che l'imposta di bollo in parola è dovuta nella **misura minima** di **euro 34,20** e nella **misura massima** di **euro 1.200,00**. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000,00.

La tassazione delle attività finanziarie scudate

Va ricordato che, **fino al 30 aprile 2010**², i contribuenti che avevano violato le norme sul monitorag-

(*) Centro Studi Internazionali GEB Partners

Note:

- 1 Pubblicati, rispettivamente, nella G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 e G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011.
- 2 Si precisa che le operazioni di emersione potevano, tuttavia, terminare anche entro il 31 dicembre 2010. Cfr. artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001 e art. 13-bis del D.L. n. 78/2009.

gio fiscale potevano decidere di presentare un'apposita **dichiarazione riservata** ed assoggettare ad un'**imposta straordinaria** con aliquota **dal 5% al 7%** le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008, procedendo al rimpatrio delle stesse, oppure regolarizzando la propria posizione in relazione alle attività detenute in Stati che consentivano un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Quanto agli effetti, l'emersione delle attività detenute all'estero, sia nel caso di **rimpatrio** che in caso di **regolarizzazione**:

- produce **effetti estintivi** delle sanzioni amministrative, di natura tributaria e previdenziale, in relazione agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento;
- **estingue le sanzioni amministrative** per le violazioni inerenti al monitoraggio fiscale;
- **preclude** nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati **ogni accertamento tributario e contributivo** per i periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili relativi alle somme emerse;
- **estingue gli illeciti penali** tutelati dalla sanatoria.

Per i periodi di imposta successivi, inoltre, ai fini della riservatezza, gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse. I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non soltanto non sono comunicati all'Amministrazione al momento dell'operazione, ma non vengono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento.

Le novità del Decreto

Con il Decreto Monti (art. 19, commi da 6 a 12) è stato previsto che le attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella Legge n. 102/2009), e ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001 (convertito nella Legge n. 409/2001), e **ancora segretate**, sono soggette ad un'**imposta straordinaria**.

Il valore di riferimento dovrebbe essere costituito dal **valore di mercato**, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate dovrebbe essere quello **al 6 dicembre 2011** (data di pubblicazione in G.U. e di entrata in vigore del decreto Monti).

In sede di conversione in legge ordinaria, è stato previsto che:

- 1) in **via transitoria**, per gli anni 2012 e 2013, il prelievo sulle attività finanziarie scudate (le quali risultano ancora segretate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente) è fissato:
 - per il **2012**, secondo l'aliquota dell'**1%**;
 - per il **2013**, secondo l'aliquota dell'**1,35%**;
- 2) a partire dal **2014**, il prelievo "a regime" è applicato secondo l'aliquota dello **0,4%** (a patto che le attività finanziarie scudate mantengano l'anonimato);
- 3) per le attività finanziarie scudate **non più segretate** (alla data del 6 dicembre 2011), il prelievo *una tantum* solo per il 2012 è nella misura dell'**1%** del valore delle medesime, a suo tempo oggetto di regolarizzazione;
- 4) il prelievo speciale a titolo d'imposta di bollo è effettuato **al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata secondo le regole ordinarie**, in virtù di quanto previsto dalla Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Gli **intermediari finanziari**³ che hanno ricevuto le dichiarazioni riservate o che attualmente detengono la custodia o l'amministrazione delle attività finanziarie emerse:

- provvedono a **trattenere** l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
- effettuano il **relativo versamento in due rate**

Nota:

³ Come individuati dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409.

di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241/1997⁴, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Decreto (art. 19, comma 8) prevede, inoltre, che gli intermediari sono tenuti a **segnalare** all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta a causa dell'intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista utile al versamento.

Nei confronti di tali contribuenti, l'imposta viene riscossa mediante **iscrizione a ruolo**⁵ e, per l'omesso versamento, si applica una sanzione pari all'importo non versato.

Come detto, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del Decreto, l'imposta è dovuta, per il solo 2012, nella misura dell'1%, anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del predetto Decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

Le disposizioni attuative relative al nuovo prelievo sulle attività scudate saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate⁶.

Alla luce dell'attuale formulazione delle norme, sono **esclusi** da imposizione gli immobili esteri e le attività finanziarie detenute all'estero dai **sogetti IRES** e dalle **società di persone**. In sostanza, quindi, pare che per comprendere se un'attività sia da considerare detenuta all'estero occorrerà far riferimento alla disciplina sul monitoraggio fiscale e alle regole di compilazione del **modulo RW** della dichiarazione dei redditi Modello **UNICO**.

La tassazione "a regime" delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero

La legge di conversione del Decreto Monti introduce, inoltre, una tassazione a regime per le attività finanziarie e immobiliari che i contribuenti residenti possiedono all'estero, senza, pertanto, limitarla a quelle emerse a seguito di regolarizzazione mediante scudo fiscale, bensì estendendola in modo indifferenziato.

In particolare, sulle attività finanziarie estere, l'imposta è dovuta nelle seguenti misure:

- **0,1%** per il 2011 e per il 2012;
- **0,15%** a partire dal 2013.

Il valore delle predette attività finanziarie è costituito dal **valore di mercato**, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Sulle attività immobiliari estere (comprese quelle non produttive di reddito, ma suscettibili di produrlo), invece, l'imposta è dovuta nella misura dello **0,76%**. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Entrambe le imposte si applicano **già per il corrente periodo di imposta 2011**, senza che, peraltro, il testo della norma espliciti come tale disposizione si ponga in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, sancito dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Entrambe le imposte, inoltre, prevedono la possibilità di **scomputare, separatamente**, quanto eventualmente dovuto dal contribuente a titolo di imposta patrimoniale estera sui medesimi beni.

La questione, tuttavia, meriterà opportuni chiarimenti, in quanto:

- non è agevole individuare la natura patrimoniale o meno dei tributi esteri;
- le imposte patrimoniali prelevate in Stati esteri non sempre applicano aliquote distinte per immobili, attività finanziarie o beni di lusso.

È quindi prevedibile la necessità di introdurre un **complesso meccanismo di calcolo del credito d'imposta**, seguendo, ad esempio, i principi dettati dall'art. 165 del T.U.I.R. in materia di imposte sui redditi.

Note:

4 Più precisamente, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. n. 241/1997.

5 Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

6 L'art. 19, comma 11, del D.L. n. 201/2011 dispone che, per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Conclusioni

Il quadro normativo che deriva dal Decreto Monti e dagli emendamenti proposti in sede di conversione in legge sembra destare **non poche perplessità**, non tanto per il prelievo tributario in sé considerato, quanto per il fatto che sono state **modificate ex post** (a distanza di un anno e mezzo) **le regole** originariamente introdotte dalle disposizioni di sanatoria (art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, e artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001, convertito nella Legge n. 409/2001).

Il tenore letterale delle norme sopra esaminate, tuttavia, alimenta alcuni dubbi sul non perfetto coordinamento tra le disposizioni di nuova introduzione per le attività finanziarie estere e per le attività patrimoniali estere. In particolare, le attività finanziarie emerse per effetto delle precedenti sanatorie mediante lo strumento del “**rimpatrio giuridico**” (e che, quindi, si trovano ancora all'estero) dovrebbero scontare **sia l'imposta di bollo speciale** (art. 19, commi da 6 a 12, del Decreto) **sia l'imposta patrimoniale** sulle attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 13 a 22, del Decreto).

Esempio

Secondo siffatta impostazione, un immobile situato in Svizzera per il quale il contribuente ha effettuato il rimpatrio giuridico:

- non sconterebbe l'imposta di bollo speciale, in quanto non si tratta di un'attività finanziaria scudata;
- diverrebbe soggetto all'imposta patrimoniale dello **0,76%** sugli immobili esteri.

Sempre secondo la predetta impostazione, le attività finanziarie in precedenza detenute all'estero e rimpatriate per effetto dello **scudo fiscale**:

- sconterebbero l'imposta di bollo speciale, con le diverse aliquote a seconda che sia mantenuta o meno la riservatezza (tassa sull'anonimato);
- non sconterebbe l'imposta patrimoniale, in quanto non più detenuta all'estero.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le attività finanziarie emerse attraverso il rimpatrio giuridico (e, quindi, ancora detenute all'estero) dovrebbero scontare **un'imposizione maggiore** rispetto a quelle rimpatriate fisicamente.

In ogni caso, trattasi di un intervento normativo complessivo, sia riferito alle attività detenute all'estero e che sono state oggetto di emersione, sia

relativo a quelle attività che, a regime, continuano ad essere possedute all'estero, che:

- presenta i tratti della istituzione di **una imposta patrimoniale a tutti gli effetti**;
- sembra contraddistinto da alcuni profili di **criticità** ravvisabili nell'efficacia retroattiva di alcune disposizioni, non perfettamente allineata alle norme contenute nello Statuto del contribuente.